

LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente rel.
dott. Linalisa Cavallino	Consigliere
dott. Anna Fasan	Consigliere

visti gli atti del procedimento n. 82/2022 RG.VG. relativo al ricorso promosso da
avverso il provvedimento 15.11.2021 Tribunale di Gorizia
rilevato

che con il ricorso in oggetto , premesso che dalla relazione avuta con
era nato il .2006 il figlio , che nel corso dell'anno 2012
il Tribunale di Gorizia aveva disciplinato i rapporti genitoriali statuendo, in
particolare, l'obbligo per il padre di versare la somma mensile di euro 450 quale
contributo al mantenimento del minore e la somma di euro 520 per l'iscrizione di
i alla scuola Waldorf, di cui aveva necessità per le proprie condizioni di
salute, che, quindi, il 7.2.2017, sempre il Tribunale di Gorizia, aveva ridotto
l'ammontare del contributo di mantenimento ad euro 250 mensili, che le sue attuali
condizioni economiche erano diverse e peggiori rispetto a quelle precedenti, che il
Tribunale di Gorizia, con il provvedimento impugnato, aveva rigettato la sua
richiesta di portare il contributo ad euro 400 mensili e lo aveva definito in euro
300 mensili, chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, che il contributo
venisse indicato in euro 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e che
venisse imposto il pagamento dalla data della domanda;

che ritualmente citato si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo
e la condanna della reclamante per lite temeraria;

che il ricorso è parzialmente fondato;

che, infatti, se da un lato è pacifico che passa la maggior parte della sua
vita con la madre, il cui reddito è di circa euro 11.000 annui lordi, mentre il padre
gode di un reddito di circa euro 1.800 mensili, è altrettanto vero che parte
resistente versa euro 300 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, il
50% delle spese straordinarie ed il 50% del supporto didattico specializzato, pari a
circa euro 150 mensili e che risulta dagli atti (non contestato) che parte ricorrente
gode della propria abitazione senza sopportarne oneri di acquisto o locazione;



che, pertanto, anche dovendo tenere conto del fatto che l'età di _____ muta di per sé le sue esigenze e la valutazione delle stesse, non vi sono ragioni per un ulteriore aumento del contributo;

che, invece, è fondata la richiesta di far decorrere il pagamento imposto dal Tribunale di Gorizia dalla data della domanda, quindi dal 24.6.2021 e non dalla data del provvedimento impugnato, posto che non sono state indicate ragioni per discostarsi dalla regola generale;

che si giustifica la compensazione delle spese

p.q.m.

accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, condanna _____ a versare quanto imposto dal Tribunale di Gorizia a far data dal 24.6.2021;

fermo il resto;

compensa le spese.

Trieste, lì 10 maggio 2022

Il Presidente est.
dott. Giuseppe de Rosa

